

REGOLAMENTO (CEE) N. 867/90 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1990

relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che gli sforzi comunitari concernenti la diminuzione delle produzioni eccedentarie mediante la creazione e lo sviluppo delle attività alternative forestali per gli agricoltori possono sortire l'effetto desiderato soltanto se corredate di misure intese alla promozione di talune attività legate alla prima trasformazione ed alla commercializzazione di prodotti della silvicoltura;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, ottavo trattino del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento ⁽⁴⁾, prevede che la partecipazione del FEAOG, sezione orientamento, alle azioni intese ad accelerare l'adeguamento delle strutture agricole nella prospettiva della riforma della politica agricola può riguardare misure intese al miglioramento della commercializzazione e della trasformazione di prodotti agricoli e forestali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 866/90 ⁽⁵⁾ riguarda attualmente soltanto il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1612/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce misure provvisorie per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura ⁽⁶⁾ ha previsto l'estensione dell'azione istituita con il regolamento (CEE) n. 355/77 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 4256/88, ai prodotti della silvicoltura, a titolo temporaneo fino all'adeguamento del regolamento (CEE) n. 355/77; che il regolamento (CEE) n. 866/90 sostituisce il regolamento (CEE) n. 355/77 a decorrere dal 1° gennaio 1990 e che il regolamento (CEE) n. 1612/89 diventa pertanto privo d'oggetto; che è quindi necessario estendere al settore della silvicoltura l'azione prevista dal regolamento (CEE) n. 866/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

1. Affinché uno sviluppo del settore forestale possa contribuire a migliorare le strutture agrarie, l'azione istituita dal regolamento (CEE) n. 866/90 può essere applicata alle condizioni previste in detto regolamento nel settore dello sviluppo o della razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della silvicoltura.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, per sviluppo e razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione del legname si debbono intendere gli investimenti relativi alle operazioni di abbattimento, esbosco, scortecciamento, taglio, immagazzinamento, trattamento di protezione e stagionatura dei legnami indigeni, nonché all'insieme delle operazioni che precedono la segatura industriale del legname in fabbrica.

Il finanziamento degli investimenti sarà orientato preferibilmente verso quelli concernenti le piccole e medie imprese la cui ristrutturazione e razionalizzazione possono contribuire al miglioramento e allo sviluppo economico dell'ambiente agricolo e rurale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. C 240 del 20. 9. 1989, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 304 del 4. 12. 1989, pag. 375.

⁽³⁾ GU n. C 56 del 7. 3. 1990, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 113 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.